

I criteri per realizzare il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/08

Autore: Pierguido Soprani

Il Dlgs 81/2008, Testo unico della sicurezza sul lavoro, ha apportato significativi cambiamenti all'attività di valutazione dei rischi aziendali, della quale il Documento di valutazione (Dvr) costituisce, nelle aspettative del legislatore, la sintesi più efficace.

Recependo l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale esiste una distinzione concettuale tra la valutazione dei rischi intesa come "attività" e quella cartolarizzata nel Dvr (Cassazione penale, sezione DI, 3 agosto 2005, n. 29229: "Non bisogna confondere la valutazione del rischio dallo specifico documento che lo formalizza"), il legislatore del 2008 ne ha esplicitamente disciplinato l'oggetto all'articolo 28 del Dlgs 81/2008, che al punto 2, prevede che "il documento di cui all'articolo 17, comma i, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma i, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i

lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

A seguito dell'emanazione del Dlgs 81/2008, due sono gli adempimenti nuovi, di importanza fondamentale, costituenti il contenuto del Documento di valutazione dei rischi: l'elaborazione dell'"organigramma di sicurezza" e la "mappatura mansionale dei rischi specifici" (articolo 28, comma 2, lettere d) ed f).

Organigramma dati sicurezza.

Si tratta di una sezione documentale del Documento valutazione dei rischi con la quale si procede all'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione (intesa come esito di una procedura codificata) delle misure di prevenzione e di protezione. Secondo la previsione del Testo Unico Sicurezza del lavoro, ai suddetti ruoli dell'organizzazione aziendale devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Mappatura mansionale dei rischi specifici.

Si tratta di una sezione documentale del Dvr con la quale si procede all'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. A valle di tale individuazione, gioca un ruolo fondamentale il rispetto dell'obbligo, posto in capo al datore di lavoro e ai dirigenti, di affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e di informarli e formarli professionalmente in relazione ai rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta (articolo 18, comma i, lettera e); 36 e 37 del Dlgs 81/2008).

In materia di appalti cosiddetti "interni" l'articolo 26 del Dlgs 81/2008 è conferma del modello procedurale dell'articolo 7 del Dlgs 626/94, con la precisazione che la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri) è obbligatoria anche nel caso in cui non sia possibile eliminare, ma solo ridurre al minimo tali rischi; e che la selezione del soggetto affidatario dei lavori deve avvenire mediante un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. È stata poi sancita la nullità dei contratti di subappalto, appalto e di somministrazione del settore privato (esclusa la somministrazione di beni e servizi essenziali) privi della specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro. Per i contratti in essere, l'ultimo termine è il 31 dicembre 2008, qualora essi siano ancora in corso a tale data (per quelli aventi scadenza anteriore, il regime è di esonero). Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono state recepite le disposizioni già contenute nella legge n. 123/2007 (articolo 8).

Il Testo unico ribadisce il modello partecipativo, sinergico, consultivo, collaborativo, dialettico nell'attività di valutazione dei rischi da parte dei soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale (già contenuto all'articolo 4, comma 6 del Dlgs 626/94), nonché la dinamicità intrinseca dell'attività valutativa, ancorata non più solo alle significative modifiche a fini prevenzionistici del processo produttivo, ma anche a quelle attinenti all'organizzazione del lavoro, all'evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, agli esiti della sorveglianza sanitaria e alla tipologia infortunistica aziendale. L'attività di valutazione dei rischi deve riguardare tutte le tipologie di rischio professionale, e ha come oggetto anche altre scelte rilevanti sul piano prevenzionistico e dell'organizzazione del lavoro (scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, e sistemazione dei luoghi di lavoro).

Il conferimento al documento di valutazione del requisito della certezza di data vale, ovviamente, non solo quale obbligo iniziale, bensì in occasione di ogni successivo aggiornamento documentale, il che corrisponde al principio generale di "dinamicità" della sicurezza sul lavoro.

Si segnala, infine, che l'articolo 4, comma 2-bis del DL 97/2008, convertito nella legge 129/2008, prevede lo slittamento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi, e delle relative disposizioni sanzionatorie, "a decorrere dal 1° gennaio 2009".

Autore: Pierguido Soprani